



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 7 del Reg.	OGGETTO:
Data 07-04-2020	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **17:15**, in seduta in videoconferenza su piattaforma denominata "*gotomeeting*" in base all'art. 73, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) e del relativo decreto attuativo del presidente del Consiglio comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Il Presidente del Consiglio comunale, Luca Bianchi, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, che risultano essere i seguenti:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
Mattesini Ilaria	P	Testi Andrea	P
Calussi Alberto	P	Bianchi Luca	P
Lusini Beatrice	P	Maggini Ilario	P
Orlandi Dario	A	Esposito Nicola	P
Domini Paolo	P	Benelli Beatrice	P
Bragoni Lara	P	Mencucci Giulia Gerardine	P
Alberti Patrizia	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In Carica n. 13

Assenti n. 1

Assume la presidenza Bianchi Luca in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Cocchiarella Mariano. Anche il suddetto segretario comunale partecipa alla seduta da remoto, in videoconferenza.

Il Presidente, accertato il numero legale e verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che attua l’unificazione Imu-Tasi;

CONSIDERATO che la citata legge, con decorrenza 01.01.2020, abolisce la IUC, fatta eccezione per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari). La stessa istituisce la “nuova IMU”, integralmente sostitutiva di IMU e TASI, disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 739 a 783;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento e che, ai sensi dell’art. 1, comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ovvero i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli senza disporre rinvii alle discipline dei previgenti prelievi immobiliari;

PRESO ATTO che ai sensi della suddetta normativa non costituiscono presupposto d’imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

EVIDENZIATO che, tra le disposizioni recate dalla legge 160/2019 in materia di Imu, :

- il comma 740 disciplina il presupposto d’imposta, rappresentato dal possesso di immobili;
- il successivo comma 741 fornisce le definizioni degli oggetti imponibili, senza disporre rinvii a previgenti discipline concernenti prelievi immobiliari;
- il punto 6) del comma 741 attribuisce la facoltà ai Comuni, previa disciplina regolamentare, di assimilare ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili di categoria D ad aliquota del 7,6 per mille e l’attribuzione al Comune di competenza territoriale delle attività di accertamento e riscossione sugli immobili in questione, nonché del relativo gettito recuperato;
- il comma 745 definisce la base imponibile che, come in passato, è costituita, in via generale, dal “valore degli immobili” ovvero dal valore ottenuto applicando specifici moltiplicatori alle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, c. 48 della L. 23 dicembre 1969, n. 662. I moltiplicatori rimangono invariati rispetto alla previgente disciplina Imu e Tasi. Il medesimo comma precisa che le variazioni di rendita catastale che intervengano in corso d’anno, se conseguenti ad interventi edilizi, producono effetti dalla data di fine lavori, o se antecedente, dalla data di utilizzo dell’immobile;
- i commi 747 e 759 disciplinano, rispettivamente, le fattispecie oggetto di riduzione e di esenzione d’imposta;
- i commi da 748 a 754 individuano le aliquote base e le aliquote massime applicabili alle diverse fattispecie imponibili;
- il comma 755 consente ai comuni che hanno applicato la maggiorazione Tasi di cui al comma 677 della L. 147/2013, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di incrementare l’aliquota massima, ordinariamente

fissata all'1,06 per cento, fino all'1,14 per cento, se applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle medesime condizioni stabilite dal citato art. 28 della 208/2015;

- il comma 756 introduce un'innovazione normativa con riferimento alle diversificazioni di aliquota prevedendo che, a decorrere dall'anno 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. 446/1997, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- il comma 757 prevede l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante accesso al Portale del Federalismo fiscale che consentirà di elaborare il prospetto quale parte integrante della delibera stessa;
- il comma 760 conferma, per le abitazioni locate a canone concordato, la riduzione al 75 per cento dell'imposta calcolata ai sensi del comma 754;
- il comma 767 stabilisce, quale condizione di efficacia della deliberazione, l'obbligo di pubblicazione delle aliquote e dei Regolamenti sul portale del Dipartimento delle Finanze, entro il 28 ottobre di ciascun anno. Ai fini della pubblicazione, i comuni sono tenuti ad inserire i prospetti delle aliquote di cui al comma 757 e il testo dei regolamenti, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- il comma 777 introduce facoltà specifiche che i Comuni possono disciplinare con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- il comma 778 prevede la designazione del Funzionario responsabile dell'imposta a cui sono demandate tutte le attività organizzative e gestionali, la sottoscrizione dei provvedimenti e la rappresentanza in giudizio per le controversie giurisdizionali tributarie;

RICORDATO che l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, prevede che i comuni possano disciplinare in via regolamentare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con precedente e separata deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna;

VISTI :

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi e l'art. 1, commi da 748 a 754 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che assegna al Consiglio, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote IMU nei limiti stabiliti dalla normativa medesima;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, pur nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione. In mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 53, c. 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, c. 8 della legge 448/2001, il quale dispone che le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, anche se approvate ad esercizio avviato, purché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci, hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- il D.M. 11 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31/03/2020;

- il D.M. 28 febbraio 2020 pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30/04/2020;
- l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70 del 17/03/2020 il quale dispone il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31/05/2020;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 779 della L. 160/2019 il quale prevede, per l'anno 2020, in deroga all'art. 1, c. 169 L. 296/2006, all'art. 53, c. 16 L. 388/2000 e all'art. 172, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, la possibilità di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 756 della legge n. 160/2019 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 504/1992, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- l'art. 1, comma 757 della medesima legge n. 160/2019, stabilisce che in ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
- l'art. 1, comma 779 nell'autorizzare per l'anno 2020, l'approvazione delle aliquote al 30 giugno 2020, precisa che tale possibilità è in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, all'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.leg. 267/2000, ovvero alla norma che prevede l'allegazione al bilancio di previsione delle delibere di determinazione delle aliquote d'imposta;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 che fornisce chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote da adottare per l'anno 2020 precisando che:

- dal combinato disposto dei commi 756 e 757 della legge n. 160/2019 emerge che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione, decorre, per espressa previsione normativa, dall'anno 2021. Pertanto solo a partire da tale esercizio, e solo in seguito all'adozione del decreto ministeriale, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità descritte dal comma 757 della legge 160/2019;
- la disposizione che sancisce l'inidoneità a produrre effetti delle deliberazioni prive del prospetto indicato, non può riferirsi all'attuale periodo di imposta, nel quale il modello non è ancora stato reso disponibile;
- un'interpretazione sistematica dei commi 756 e 757 conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 767 della L. 160/2019 dispone che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'imposta devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della pubblicazione dei

medesimi sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno;

VERIFICATO che l'attuale contesto normativo di riferimento consente all'Ente di aumentare e/o modificare le aliquote IMU, nel rispetto comunque dei limiti previsti dalla L. 160/2019 per singola fattispecie imponibile;

RITENUTO dover dar corso all' adempimento di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020. L'adempimento è, per il presente esercizio, da considerarsi indispensabile, alla luce delle intervenute modifiche legislative che hanno disposto l'accorpamento di Imu e Tasi;

CONSIDERATO che ai sensi delle previsioni normative sopra illustrate, le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili sono le seguenti:

Aliquote			Tipo immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso (A1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,10%	0,25%	0,00%	Beni merce
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo D (escluso D/10)
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle altre categorie

ACCERTATO che i terreni agricoli, identificati dalla normativa, sono esenti, in considerazione dell'appartenenza del Comune di Subbiano alla categoria dei Comuni Montani, così come individuati con circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;

RITENUTO, in ragione di quanto premesso, determinare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, le aliquote IMU per l'anno 2020 così articolate;

Tipologia Immobile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (nel limite di una per ciascuna categoria).	0,55%	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
Beni merce	0,07%	
Terreni agricoli	Esenti	
Fabbricati gruppo D (escluso D/10)	0,99%	
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e	0,99%	

dalle altre categorie		
-----------------------	--	--

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, approvata con precedente e separata deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi - norme di accesso;
- il vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del revisore rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

ACQUISITI i pareri (favorevoli) di rito resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 da parte della responsabile dell'Area finanziaria Dott.ssa Michela Rossi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON votazione espressa per appello nominale, il cui esito è di seguito riportato:

- Votanti 12
- Favorevoli 8
- Contrari 4 (**Maggini, Esposito, Benelli, Mencucci**)
- Astenuti

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1) **di approvare** le aliquote IMU per l'anno 2020 così articolate:

Tipologia Immobile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (nel limite di una per ciascuna categoria).	0,55%	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
Beni merce	0,07%	
Terreni agricoli	Esenti	
Fabbricati gruppo D (escluso D/10)	0,99%	
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e	0,99%	

dalle altre categorie		
-----------------------	--	--

- 2) **di dare atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 01 gennaio 2020;
- 3) **di dare atto** che i terreni agricoli identificati dalla normativa, sono esenti in considerazione dell'appartenenza del Comune di Subbiano alla categoria dei Comuni Montani, così come individuati con circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;
- 4) **di trasmettere** ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
- 5) **di dare atto** che la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze di cui al precedente punto 5), sarà effettuata secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 6) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva, separata e medesima votazione, espressa per appello nominale;
- 7) **di procedere** alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Luca Bianchi

Mariano Cocchiarella

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 17-04-2020 al 02-05-2020 numero repertorio 334

Subbiano, li 02-05-2020

Il Responsabile

ATTESTAZIONE DELIBERA

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Subbiano, li 17-04-2020

Segretario Comunale
Mariano Cocchiarella